



## SdiFlash

dal 07/07/2017 al 13/07/2017

Selezione delle notizie più rilevanti della settimana

**Sdi** Supermercato  
dell'informazione

SdiFlash dal 07/07/2017 al 13/07/2017

[www.supermercato.it](http://www.supermercato.it)

**Sdi** Supermercato  
dell'informazione



## Contenuti :

Prest.O.: l'analisi dei CdL con le criticità	1
Prestazioni occasionali Attiva la piattaforma Inps per la registrazione	1
Fondo Est: prestazioni dopo 3 mesi dall'iscrizione	2
Esonero contributivo alternanza scuola-lavoro: domanda dall'11 luglio	3
Europass per le competenze	4
Le istruzioni sulla riduzione del contributo per il permesso di soggiorno	4
Incentivo Occupazione SUD: confermare la DID al "Numero Unico per il Lavoro"	5
Sanzione amministrativa per chi occupa extraUE irregolari	5
Tirocini: aggiornate le FAQ	6
Revisori legali Istruzioni per la formazione obbligatoria triennale	6
Missiva CNO dei CdL al Fisco, disfunzione nella procedura di acquisizione dei 730	7
Modello 770 unificato Invii entro fine luglio anche separati	7
Confermata l'emendabilità delle dichiarazioni	8
Fondo di garanzia per Pmi riformato	9
Transfer pricing Nuove linee guida Ocse	9



## Contenuti :

Il condono tombale non inibisce l'azione del Fisco sul credito vantato dal contribuente	10
Spese sanitarie, pubblicazione on line tra le guide fiscali	11
“In.Te.S.A.” Applicativo per spiegare le irregolarità nella trasmissione delle dichiarazioni	11
Rottamazione Servizio ContiTu per scegliere le rate da pagare entro fine luglio	12
Oic Rimanenze: rilevano con il trasferimento rischi	12
Erogazioni liberali per restauro con benefici fiscali	13
Dividendi e plusvalenze Aggiornata la percentuale di imponibilità	14
Aidc Presunzione maggior reddito solo se chiaramente rappresentativo di disponibilità occulta	15
Antiriciclaggio Urgono chiarimenti ed elasticità	15
Cndcec Gruppo di lavoro per la qualità della revisione legale	16
Cndcec Normativa per il riconoscimento dei commercialisti specialisti	16
Cup in audizione alla Commissione Lavoro del Senato	17



## Prest.O.: l'analisi dei CdL con le criticità

La Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro ha analizzato il nuovo contratto di prestazione occasionale all'indomani dell'uscita della circolare INPS esplicativa ed in attesa della piattaforma che permetterà l'utilizzo del Libretto di Famiglia e delle Prest.O. Nel suo approfondimento la Fondazione evidenzia che, nonostante la norma preveda il divieto di utilizzare prestazioni occasionali da soggetti con i quali l'utilizzatore abbia in corso o abbia cessato da meno di sei mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa, non è stata prevista alcuna sanzione in caso di violazione del divieto da parte dell'utilizzatore. Inoltre, posto che le imprese o professionisti potranno ricorrere al contratto di prestazione occasionale solo se il numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato non sia superiore a cinque, altra criticità riscontrata è che la circolare INPS n. 107/2017, include gli apprendisti nell'organico aziendale, mentre gli stessi dovrebbero essere esclusi. Per quanto concerne, infine, le sanzioni, la circolare n. 7 del 6 luglio 2017 della Fondazione evidenzia come l'apparato sanzionatorio della Legge n. 96/2017 nulla disponga in caso di violazione del limite di compensi, con riferimento alla totalità dei prestatori, superiori a 5.000€ nel corso di un anno civile.

## Prestazioni occasionali Attiva la piattaforma Inps per la registrazione

Debutteranno oggi – lunedì 10 luglio 2017 – il nuovo Libretto famiglia e il Contratto di prestazione occasionale, introdotti dalla Manovra correttiva in sostituzione dei vecchi voucher, abrogati il 17 marzo scorso. Dal 10 luglio, infatti, diventa operativa sul sito Inps – nella sezione Prestazioni Occasionali – la piattaforma dedicata alle nuove prestazioni occasionali, sulla quale utilizzatori e prestatori dovranno preventivamente registrarsi direttamente o tramite contact center (numero verde solo da rete fissa: 803164; da cellulare a pagamento: 06164164). Dopo la registrazione, l'utilizzatore – a seconda che sia un privato (famiglia) o un professionista, un'impresa con meno di 5 dipendenti a tempo indeterminato, un lavoratore autonomo o la Pubblica Amministrazione – opererà per il "Libretto Famiglia" oppure per il "Contratto di prestazione occasionale". Procedura operativa Per l'attivazione delle nuove prestazioni occasionali occorre seguire una procedura operativa che si articola in tre fasi. Registrazione – serve per farsi identificare dall'Inps ed è attiva dal 10 luglio 2017. La registrazione è obbligatoria per gli utilizzatori e prestatori che hanno intenzione di far uso delle prestazioni occasionali. La registrazione e gli adempimenti connessi vanno svolti all'interno di una apposita piattaforma informatica gestita dall'Ente di previdenza nazionale. Registrandosi, utilizzatori e prestatori devono fornire i dati identificativi necessari per la gestione del rapporto di lavoro e dei connessi adempimenti contributivi. Attivazione – consiste nel deposito della provvista finanziaria presso l'Inps necessaria al pagamento di prestazioni e oneri. Il deposito va fatto con modello F24, esclusa la compensazione nel caso di utilizzatori "non famiglie". Le somme possono essere versate seguendo queste modalità: – Libretto famiglia per le persone fisiche, il versamento è effettuato a mezzo modello F24 e si utilizza la causale «LIFA»; – Contratto di prestazione occasionale per tutti gli altri committenti, utilizzando la causale «CLOC». I pagamenti, oltre che con il modello F24, potranno essere effettuati anche attraverso la procedura informatica Agid PagoPa.



Comunicazione – fase che precede le prestazioni vere e proprie e consiste nella denuncia/comunicazione all’Inps delle prestazioni stesse. In questo caso, le tempistiche sono diverse a seconda dell’utilizzatore. Per le famiglie, la denuncia è posticipata entro il giorno 3 del mese successivo a quello durante il quale sono state svolte le prestazioni. Per le imprese e altri soggetti ("non famiglie"), l’adempimento deve essere assolto almeno 60 minuti prima dell’inizio della prestazione occasionale, sempre mediante piattaforma informatica o contact center. In caso di mancata comunicazione preventiva, l’utilizzatore "non famiglia" è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.500 euro per ogni prestazione lavorativa giornaliera per cui risulta accertata la violazione. Istruzioni dell’Inps L’Inps, nel comunicare che dal 10 luglio è operativa la piattaforma telematica necessaria ai fini della fruizione di prestazioni di lavoro occasionale, secondo la nuova disciplina introdotta dall’articolo 54–bis del DL n. 50/2017, convertito dalla legge n. 96/2017, ha risposto ad alcuni quesiti più frequenti ed ha fornito le seguenti istruzioni operative: il libretto famiglia è previsto unicamente a favore delle persone fisiche, non nell’esercizio dell’attività professionale o d’impresa, pertanto il condominio (che non è una persona fisica) dovrà utilizzare il contratto di prestazione occasionale; gli studi professionali dovranno utilizzare, invece, nel rispetto dei limiti economici e degli ulteriori vincoli stabiliti dalla norma, il contratto di prestazione occasionale; il lavoro occasionale, sia mediante libretto famiglia che con contratto di prestazione occasionale, può essere reso anche da una persona minorenni perché la norma non contiene nessun divieto, nel rispetto però dei limiti imposti dalla legislazione vigente in materia di tutela dei minorenni come l’età minima (16 anni), l’orario di lavoro, sicurezza del lavoro ecc..

## Fondo Est: prestazioni dopo 3 mesi dall’iscrizione

Il Fondo Est per l’assistenza sanitaria integrativa del commercio, turismo, servizi e settori affini, ha reso noto che dall’1 luglio 2017 è entrato in vigore un nuovo Regolamento delle Attività del Fondo che, tra le altre cose, riduce il periodo di attesa per la decorrenza delle prestazioni erogate dal Fondo stesso dai precedenti sei mesi a tre mesi. Le novità riguardano principalmente la decorrenza delle prestazioni e, quindi, la citata riduzione da sei a tre mesi del periodo di attesa per la decorrenza alle prestazioni sanitarie erogate dal Fondo per tutti quei lavoratori che saranno assunti da un’azienda, iscritti o reinscritti al Fondo a far data dal 1° luglio 2017, fermo restando il regolare versamento dei contributi. Per quanto riguarda le procedure che interessano i consulenti del lavoro, i centri servizi e le aziende, le modifiche apportate non contemplano alcun cambiamento trattandosi di un’anticipazione dell’ingresso in copertura sanitaria dei dipendenti, ai quali sarà così garantita una migliore e tempestiva fruizione dell’assistenza sanitaria erogata da Est. Per i lavoratori già iscritti al Fondo alla data del 30 giugno 2017 il diritto alle prestazioni, a seguito della cessazione dell’attività lavorativa, sarà naturalmente garantito per un periodo di tempo corrispondente alle mensilità versate. Inoltre, la circolare n. 1 del 5 luglio 2017 del Fondo Est comunica che è stato ridotto da sei a tre mesi il termine entro il quale deve essere comunicata l’eventuale fusione o cessione di ramo d’azienda per il mantenimento dei diritti acquisiti dei dipendenti con l’azienda subentrante.



## Esonero contributivo alternanza scuola–lavoro: domanda dall’11 luglio

Allo scopo di promuovere forme di occupazione stabile, la Legge di Bilancio 2017 ha introdotto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, nella misura massima di euro 3.250 annui, per le assunzioni a tempo indeterminato, anche in apprendistato, effettuate nel corso degli anni 2017 e 2018. Si rammenta che l’esonero contributivo in questione – che opera per un periodo di tre anni a partire dalla data di assunzione del lavoratore – spetta ai datori di lavoro che assumono, entro sei mesi dall’acquisizione del titolo di studio, studenti che hanno svolto presso il medesimo datore di lavoro attività di alternanza scuola–lavoro pari, alternativamente, almeno al: 30% per cento delle ore di alternanza previste ai sensi dell’articolo 1, comma 33, della legge 13 luglio 2015, n. 107; 30% del monte ore previsto per le attività di alternanza all’interno dei percorsi erogati ai sensi del capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226; 30% del monte ore previsto per le attività di alternanza realizzata nell’ambito dei percorsi di cui al capo II del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell’11 aprile 2008; 30% del monte ore o, in mancanza del monte ore, 30% del numero dei crediti formativi previsti dai rispettivi ordinamenti per le attività di alternanza nei percorsi universitari. Con circolare del 10 luglio 2017 l’INPS ha fornito le relative indicazioni e le istruzioni, occupandosi nello specifico di: natura dell’esonero; datori di lavoro beneficiari; rapporti di lavoro incentivati; lavoratori per i quali spetta l’incentivo; condizioni per il diritto all’esonero; contratto di somministrazione; compatibilità con altre forme di incentivo all’occupazione; assetto e misura dell’incentivo; modalità di riconoscimento dell’incentivo; modalità di accertamento dei presupposti legittimanti la fruizione dell’incentivo; modalità di esposizione dei dati relativi all’esonero. Modalità di riconoscimento dell’incentivo Chiarisce l’Istituto che i datori di lavoro che intendano fruire del beneficio devono inoltrare una richiesta attraverso l’apposita procedura telematica “308–2016”, messa a disposizione all’interno dell’applicazione “DiResCo – Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente”, sul sito internet [www.inps.it](http://www.inps.it). In particolare occorrerà inviare una domanda preliminare di ammissione all’incentivo, anche per assunzioni non ancora in corso, indicando i dati specificati nella circolare e, entro o 48 ore dalla trasmissione del modulo telematico, l’INPS calcolerà l’importo dell’incentivo spettante, verificherà la disponibilità residua della risorsa e in caso di sufficiente capienza di risorse, informerà telematicamente che è stato prenotato in favore del datore di lavoro l’importo dell’incentivo per l’assunzione del lavoratore indicato nell’istanza preliminare. L’istanza di prenotazione accolta, comporterà per il datore di lavoro l’obbligo di comunicare l’avvenuta stipula del contratto di assunzione a tempo indeterminato, chiedendo la conferma della prenotazione effettuata in suo favore, entro dieci giorni di calendario dall’accoglimento della prenotazione. Domanda Poiché l’esonero sarà riconosciuto in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande occorre tener presente che, come specificato dalla circolare INPS n. 109 del 10 luglio 2017, il modulo di prenotazione delle istanze verrà reso disponibile sul portale internet dell’Istituto in data 11 luglio 2017. Le sole istanze relative alle assunzioni effettuate tra il 1° gennaio 2017 e il giorno 10 luglio 2017, pervenute nei 15 giorni successivi al rilascio della modulistica di richiesta dell’incentivo, saranno elaborate secondo l’ordine cronologico di decorrenza dell’assunzione.



## Europass per le competenze

Europass è un insieme di cinque documenti (il cosiddetto portafoglio Europass) utili a far capire chiaramente e facilmente le competenze e qualifiche in Europa, rivolti a: persone, per presentare le proprie competenze e qualifiche in modo più efficace per trovare lavoro o maturare un'esperienza di formazione; datori di lavoro, per comprendere le competenze e le qualifiche della forza lavoro; enti di istruzione e formazione, per stabilire e comunicare il contenuto dei programmi formativi. Dei cinque documenti, due sono utilizzabili direttamente dalle persone: Curriculum vitae, per presentare competenze e qualifiche in modo più efficace; Passaporto delle lingue che è uno strumento di autovalutazione delle competenze e delle qualifiche linguistiche; e tre documenti sono invece rilasciati da enti autorizzati: Europass mobilità che registra le conoscenze e le competenze acquisite in un altro paese europeo; Supplemento al certificato che descrive le conoscenze e le competenze acquisite dai possessori di certificati d'istruzione e formazione professionale; Supplemento al diploma che descrive le conoscenze e le competenze acquisite dai possessori di titoli d'istruzione superiore. L'Anpal, con news del 7 luglio 2017, ha comunicato che il Centro nazionale Europass Italia, ha sede presso l'Agenzia e: coordina le attività connesse al portafoglio Europass; garantisce che i documenti Europass siano conformi alle norme ed accessibili a tutti, mettendoli a disposizione anche in forma cartacea per chi non ha accesso ad internet; è responsabile del rilascio del documento Europass Mobilità. Il centro svolge, inoltre, attività di informazione e promozione rivolta al pubblico in generale ed ai datori di lavoro, agli operatori di orientamento ed al personale delle scuole.

## Le istruzioni sulla riduzione del contributo per il permesso di soggiorno

A seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 131/2017 del Decreto Interministeriale del 5 maggio 2017, il Ministero dell'Interno ha comunicato che dal 9 giugno 2017 le pratiche di soggiorno presentate presso gli sportelli postali abilitati o presso gli uffici delle Questure, dovranno vedere corrisposto, per la successiva definizione il seguente contributo: euro 40 per i permessi di soggiorno di durata superiore a tre mesi e inferiori o pari a un anno; euro 50 per i permessi di soggiorno di durata superiore a un anno e inferiore o pari a due anni; euro 100 per il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e per i dirigenti e i lavoratori specializzati richiedenti il permesso di soggiorni ai sensi degli artt. 27, comma 1, lett. a), 27quinquies, comma 1, lettere a) e b) e 27-sexies, comma 2, del T.U. immigrazione (D.Lgs. n. 286/1998). La circolare prot. n. 18780 del 9 giugno 2017 del Ministero, ricorda che sono esclusi: i cittadini stranieri regolarmente presenti sul territorio italiano con età inferiore a 18 anni; i figli minori stranieri a carico, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati ovvero legalmente separati, a condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso; i cittadini stranieri entrati in Italia per ricevere cure mediche, nonché i loro accompagnatori; i cittadini stranieri richiedenti il rilascio e il rinnovo del



permesso di soggiorno per asilo, per richiesta di asilo, per protezione sussidiaria e per motivi umanitari; i cittadini stranieri richiedenti l'aggiornamento o la conversione del permesso di soggiorno in corso di validità; i cittadini stranieri richiedenti il duplicato del permesso di soggiorno in corso di validità.

## **Incentivo Occupazione SUD: confermare la DID al “Numero Unico per il Lavoro”**

Alcune domande presentate all'INPS per la fruizione dell'Incentivo Occupazione SUD sono state respinte temporaneamente in quanto mancava la dichiarazione di immediata disponibilità del lavoratore. A tal proposito l'Anpal, in data 4 luglio 2017, ha comunicato che, allo scopo di evitare ritardi nella fruizione dell'incentivo, i datori di lavoro che siano in possesso della copia della DID del lavoratore interessato, potranno contattare il “Numero Unico per il Lavoro” istituito dall'Agenzia (tel. 800.00.00.39, casella di posta elettronica [info@anpal.gov.it](mailto:info@anpal.gov.it)) per inviare copia della documentazione. Per una più efficace gestione dei flussi informativi da parte del “Numero Unico per il Lavoro”, la comunicazione dovrà riportare il seguente oggetto: INCENTIVO OCCUPAZIONE SUD – CF DEL LAVORATORE – CONFERMA DID.

## **Sanzione amministrativa per chi occupa extraUE irregolari**

Il D.Lgs. n. 109/2012, relativo alle sanzioni ed a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi extraUE il cui soggiorno è irregolare, ha introdotto nel nostro ordinamento una sanzione amministrativa accessoria, consistente nel pagamento del costo medio di rimpatrio del lavoratore straniero privo del permesso di soggiorno, che viene applicata dal Giudice nella sentenza di condanna per il relativo reato. I criteri per la determinazione e l'aggiornamento del costo medio del rimpatrio cui commisurare la sanzione amministrativa accessoria in questione, sono stabiliti con decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con i Ministri della Giustizia, dell'Economia e delle Finanze e del Lavoro e delle Politiche Sociali. Posto ciò, rispondendo ad apposito quesito posto da un Ispettorato Territoriale, l'INL – con nota prot. n. 6152 del 10 luglio 2017 – ha evidenziato che, poiché non è stato ancora adottato il citato decreto recante la determinazione dei criteri e l'aggiornamento del costo medio del rimpatrio cui commisurare la sanzione amministrativa accessoria applicata dal Giudice, la determinazione della sanzione accessoria di cui al comma 12-ter dell'articolo 22, D.Lgs. n. 286/98 non è quantificabile, con conseguente impossibilità di applicazione ed esecuzione.





## Tirocini: aggiornate le FAQ

Ai tirocini formativi e di orientamento, essendo la materia di competenza delle Regioni, si applicano le relative discipline regionali. Posto ciò, sul sito cliclavoro sono state aggiornate le FAQ relative ai tirocini formativi e di orientamento alla luce delle Linee guida in materia di tirocini adottate con l'accordo tra Stato e Regioni del 25 maggio 2017 che contengono prescrizioni che le singole Regioni e Province autonome si sono impegnate a recepire nel proprio assetto normativo entro 6 mesi dalla data dell'accordo. Dalle FAQ si apprende, inoltre, che le citate Linee guida ammettono che possano essere attivati dei tirocini per i soggetti disoccupati ai sensi del D.Lgs. 150/2015 ovvero occupati ma in cerca di una nuova occupazione, senza limitazione specifiche relative al titolo di studio conseguito per cui anche un laureato da oltre 12 mesi può svolgere un tirocinio formativo e di inserimento, purché rientri tra i seguenti soggetti: disoccupati ai sensi del D.Lgs. 150/2015; lavoratori beneficiari di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto; lavoratori a rischio di disoccupazione; soggetti occupati ma in cerca di una nuova occupazione; soggetti disabili e svantaggiati. Per quanto concerne la durata massima di un tirocinio formativo e di orientamento è adesso prevista una durata massima di 12 mesi, elevabili a 24 per i soggetti disabili. Inoltre, viene specificato che non è possibile per un soggetto svolgere un tirocinio presso un'azienda con la quale abbia avuto precedentemente un rapporto di lavoro in quanto le nuove Linee Guida stabiliscono che non possa essere attivato un tirocinio se tra il tirocinante ed il soggetto ospitante sia intercorso un rapporto di lavoro, una collaborazione o un incarico nei due anni precedenti. Sono fatte salve le prestazioni di lavoro accessorio della durata massima di trenta giorni, svolte nei sei mesi precedenti. Infine, per quanto concerne i tirocini a favore di extracomunitari le FAQ sottolineano che, attualmente, occorre considerare che i richiedenti asilo e i titolari di protezione internazionale sono espressamente richiamati, senza alcuna limitazione temporale, dalle "Linee guida in materia di tirocini", adottate con l'accordo Stato-Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano il 25 maggio 2017, nella parte in cui individuano le categorie "svantaggiate".

## Revisori legali Istruzioni per la formazione obbligatoria triennale

Il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato ha pubblicato la circolare n. 26 del 6 luglio 2017, con le istruzioni per l'assolvimento dell'obbligo di formazione professionale continua previsto dall'art. 5 del Dlgs n. 39/2010, come modificato dal Dlgs n. 135/2016, per tutti gli iscritti nel Registro dei revisori legali. Nella circolare vengono individuate: le modalità di erogazione dei corsi di aggiornamento professionale; le procedure per l'accreditamento degli enti formatori eventualmente interessati; la disciplina prevista per il riconoscimento della formazione svolta presso gli ordini professionali; le società di revisione legale iscritte al Registro. Formazione continua obbligatoria Prende così il via anche per i revisori legali iscritti nell'apposito Registro l'obbligo della formazione continua, alla luce dell'articolo 5 del citato Dlgs 39/2010, come successivamente modificato, che prevede in capo a tutte le persone fisiche iscritte al registro l'obbligo, a partire dal 1° gennaio 2017, di prendere parte a programmi di aggiornamento professionale, cadenzato su un arco temporale triennale. L'obiettivo è quello di assicurare l'adeguatezza della preparazione professionale di coloro svolgono incarichi di




revisione, al fine di elevare la qualità della revisione dei bilanci. Numero crediti da conseguire In ciascun triennio (primo triennio formativo: 1/1/17 – 31/12/19), i revisori legali iscritti al registro devono conseguire almeno 60 crediti formativi, con un minimo di almeno 20 crediti formativi per ciascun anno. Almeno dieci crediti formativi, in ciascuna annualità, devono riguardare le seguenti materie caratterizzanti: gestione del rischio e controllo interno; principi di revisione nazionali e internazionali; disciplina della revisione legale; deontologia professionale e indipendenza; tecnica professionale della revisione. I revisori possono accumulare i suddetti crediti partecipando a corsi che possono essere svolti sia mediante programmi a distanza del MEF sia partecipando a corsi a distanza o in aula presso società o enti pubblici e privati accreditati dal MEF, il cui elenco sarà pubblicato e periodicamente aggiornato sul portale della revisione. Nella circolare n. 26 del 6 luglio 2017, la Ragioneria Generale specifica che i revisori maturano i crediti utili ai fini dell'assolvimento della formazione obbligatoria continua solo in relazione ad argomenti e temi che non abbiano già costituito oggetto di programmi, corsi, altri eventi o corsi telematici. Ciò vuol dire che la partecipazione nel corso del triennio formativo allo stesso corso oppure a corsi con lo stesso argomento consentirà di maturare crediti solo una volta. Si riconoscono validi ai fini della suddetta formazione, anche i corsi di formazione erogati dagli ordini professionali a condizione che questi siano conformi al programma di aggiornamento adottato con la determina del 7 marzo scorso.

## **Missiva CNO dei CdL al Fisco, disfunzione nella procedura di acquisizione dei 730**

Diamo qui conto di una lettera che il CNO dei Consulenti del Lavoro ha inviato alle Entrate eccependo, a proposito della procedura di acquisizione dei modelli di dichiarazione 730, che il sistema informatico dell'Agenzia ha generato, il 6 luglio 2017, file e protocolli diversi, nella gran parte dei casi contenenti un solo documento. La disfunzione, denunciano, ha generato negli studi professionali dei CdL "gravissimi problemi di carattere organizzativo, strumentale e di reperimento di ulteriore personale qualificato, trovandosi gli stessi costretti a gestire migliaia di file contenenti dati relativi a singoli soggetti". Nella lettera inviata si è chiesto all'Agenzia di provvedere con urgenza ad accorpate i modelli all'interno delle singole forniture, ripristinando in tal modo la precedente gestione organizzativa.

## **Modello 770 unificato Invii entro fine luglio anche separati**

Il modello 770 da quest'anno ha subito una profonda revisione. Esso risulta, infatti, unificato e incorpora i precedenti due modelli: l'ex modello 770 Semplificato e l'ex modello 770 Ordinario. Nonostante ciò, i sostituti d'imposta e gli intermediari abilitati conservano la possibilità di dividere in più parti la trasmissione telematica dei dati all'Amministrazione finanziaria. L'adempimento della trasmissione telematica è in scadenza per il 31 luglio 2017, salvo un'eventuale proroga che è stata già richiesta al Governo dalla categoria professionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili. Invio



frazionato dei dati Nonostante l'unificazione del modello, i sostituti d'imposta sono tenuti alla presentazione entro la scadenza ordinaria del 31 luglio del modello 770/2017, utilizzando quest'anno la nuova dichiarazione unificata. Nello specifico, le aziende potranno decidere di dividere i dati suddividendoli in più parti, trasmettendo: un unico flusso completo di tutte le ritenute; due flussi, uno per la sezione lavoro dipendente/assimilato ed autonomo ed uno per quella dei redditi da capitale; tre flussi, uno per lavoro dipendente/assimilato, uno per lavoro autonomo e uno per redditi da capitale. Se il sostituto decide di avvalersi di questa possibilità del frazionamento, dovrà farlo presente all'Amministrazione finanziaria e, quindi, nel frontespizio del nuovo modello unificato dovrà "classificarsi", indicando – nel nuovo campo "Tipologia sostituto" – quali ritenute è obbligato a dichiarare per l'anno 2016 (o solo dipendente/autonomo, oppure solo ritenute di capitale, oppure entrambe le tipologie). Sempre nel frontespizio, nella nuova sezione "Gestione Separata", il sostituto dovrà anche indicare quali tipologie di ritenute sono contenute nel flusso che sta trasmettendo, senza doversi preoccupare di reperire e indicare il codice fiscale del soggetto che presenta le restanti parti, come accadeva gli scorsi anni. Per esempio, se il sostituto sceglie di spezzare l'invio del 770 in due o tre flussi, ciascun soggetto che invia dovrà limitarsi a barrare nel frontespizio la parte che trasmette con i relativi quadri. In caso di invio delle sole ritenute di lavoro dipendente/assimilato, dopo aver flaggato l'elemento "Dipendente", dovranno essere inviati unitamente i rispettivi quadri DI, ST, SV, SX ed SY. Verifica obbligo del visto di conformità A seguito della modifica apportata dal DI 50/2017, l'utilizzo di crediti in compensazione nel 2016 di importo complessivamente superiore a 5mila euro può far scattare l'obbligo di apposizione del visto di conformità. Pertanto, se il sostituto o il professionista accerta l'avvenuta compensazione in F24 di crediti in misura superiore a cinquemila euro nell'anno, dovrà preoccuparsi di richiedere ai soggetti incaricati il visto di conformità ed indicarlo nel frontespizio. Il suddetto visto dovrà essere apposto entro il termine di presentazione del 770. Bonus 80 euro esposizione distinta nel 770 Anche nel nuovo modello 770/2017 si deve continuare ad esporre distintamente il credito del bonus 80 euro (cosiddetto bonus Renzi). Questo va indicato nel rigo SX47. L'indicazione distinta del bonus Renzi dagli altri crediti maturati e utilizzati nell'anno dipende dalla sua particolare gestione, visto che lo stesso può essere utilizzato nel modello F24, con lo stesso codice tributo 1655, sia come importo a credito (quando il credito è erogato ed utilizzato) che come importo a debito (quando il credito è parzialmente o totalmente recuperato e riversato, oltre che indicato in ST).

## Confermata l'emendabilità delle dichiarazioni

L'impugnazione della cartella esattoriale in seguito a controllo automatizzato non può essere preclusa per il solo fatto che l'atto è fondato sui dati evidenziati dal contribuente nella dichiarazione, altrimenti si ammetterebbe l'irretrattabilità delle dichiarazioni. Nel caso di specie, la Corte di Cassazione – sentenza 16747 del 7 luglio 2017 – dichiara nulla la cartella di pagamento Irap emessa nei confronti di un contribuente che era stato costretto, da forzature informatiche del programma di invio della dichiarazione, a compilare il campo della dichiarazione relativo all'Imposta. A prescindere dalla debenza La Cassazione chiarisce che in tema di Irap, il contribuente può contestare la debenza del tributo, frutto di errore nella dichiarazione presentata, anche in sede d'impugnazione



della cartella di pagamento – beninteso, qualora non abbia effettuato il versamento del tributo stesso lasciando poi spirare il termine di decadenza per il rimborso – ed a sostegno riprende la sentenza n. 4049/2015: “nonostante la scadenza del termine di cui all'art. 2, comma 8 bis, del dpr 22 luglio 1998, n. 322, atteso che le dichiarazioni dei redditi sono, in linea di principio, sempre emendabili, sia in sede processuale, ove per effetto dell'errore commesso derivi, in contrasto con l'art. 53 Cost., l'assoggettamento del dichiarante a un tributo più gravoso di quello previsto dalla legge”.

## Fondo di garanzia per Pmi riformato

Un Decreto del MiSE disciplina condizioni e termini, dunque modalità, per l'estensione del modello di valutazione alle operazioni finanziarie ammissibili all'intervento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese e stabilisce l'articolazione delle misure massime di garanzia sulle operazioni finanziarie in funzione della probabilità di inadempimento del soggetto beneficiario e della durata e della tipologia dell'operazione finanziaria. Nel contempo, il Decreto modifica ed integra i criteri della garanzia, concessa nelle seguenti modalità: garanzia diretta, su richiesta dei soggetti finanziatori; controgaranzia e riassicurazione, su richiesta dei soggetti garanti. Requisiti/Condizioni L'articolo 4 del Decreto 6 marzo 2017 contempla i requisiti e le condizioni per l'accesso al Fondo, stabilendo che la garanzia può essere concessa alle sole condizioni che: a. i beneficiari non rientrino nella definizione di “impresa in difficoltà”; b. i beneficiari non presentino esposizioni classificate come “sofferenze” sulla posizione globale di rischio, alla data della richiesta; c. i beneficiari non presentino esposizioni classificate come “inadempienze probabili o scadute e/o sconfinanti deteriorate” alla data della richiesta; d. i beneficiari non siano in stato di scioglimento o liquidazione o, ancora, non siano sottoposti a procedure concorsuali per insolvenza o ad accordi stragiudiziali o piani asseverati o, infine, ad accordi di ristrutturazione dei debiti. Somma L'importo massimo della garanzia è, per singolo soggetto beneficiario, pari a euro 2.500.000,00.

## Transfer pricing Nuove linee guida Ocse

Il 10 luglio 2017 è stata diffusa dall'Ocse la nuova versione delle linee guida sui prezzi di trasferimento. Il restyling del documento recepisce i chiarimenti e le modifiche apportate con il progetto “Base erosion and profit shifting” (Beps). Le nuove linee guida – pubblicate sul sito Ocse – contengono i criteri riconosciuti a livello internazionale per l'applicazione del principio di libera concorrenza, che consente di determinare ai fini fiscali il valore delle transazioni intercompany poste in essere dai gruppi multinazionali. Grazie a tale implementazione, infatti, i gruppi multinazionali devono cambiare le loro strategie, che non possono ora più prescindere dall'applicazione di regole che contrastano con le pianificazioni fiscali aggressive. Con l'allineamento dei criteri internazionali sul transfer pricing al progetto “Bpes”, che richiede un maggiore scambio di informazioni per garantire la trasparenza, l'Ocse ha apportato una profonda rivisitazione delle precedenti linee guida, il cui ultimo aggiornamento completo risaliva al luglio 2010. I



principali cambiamenti hanno interessato i capitoli 5 (documentazione), 6 (beni immateriali), 7 (servizi intra-gruppo) e 8 (accordi di ripartizione di costi). Tuttavia, anche il resto del documento ha subito delle modifiche per recepire i concetti Beps, oltre che altri lavori condotti dall'Ocse. Le ultime implementazioni Nello specifico, sono stati implementati i risultati emersi: dalle Azioni Beps da 8 a 10, che prevedono che le regole sul transfer pricing nell'ambito delle multinazionali permettano la determinazione di un'adeguata allocazione e tassazione dei profitti; dall'Azione Beps 13, che ha apportato rilevanti modifiche con riferimento alla documentazione in materia di transfer pricing e di country by country reporting. Documento completo Già nel 2016, l'Ocse aveva approvato i principi Beps sul transfer pricing specificando che, nel restyling delle linee guida questi ultimi sarebbero stati sicuramente ricompresi e considerati immediatamente applicabili. Ora, con la pubblicazione del nuovo documento revisionato, sono state raccolte in un unico testo tutte le numerose modifiche apportate negli ultimi anni per renderle immediatamente fruibili ai contribuenti. Il lavoro – come evidenzia lo stesso Ocse – non è ancora completo e proseguirà anche nei prossimi anni, come dimostra il fatto che, di recente, sono stati pubblicati dei documenti in bozza (valutazione beni immateriali, metodo del profit-split e attribuzione dei profitti alla stabile organizzazione) e altri specifici capitoli sulle transazioni finanziarie e sui servizi intra-gruppo sono attesi all'interno delle stesse linee guida.

## **Il condono tombale non inibisce l'azione del Fisco sul credito vantato dal contribuente**

La Cassazione a Sezioni unite, con la sentenza n. 16692 del 6 luglio 2017, accogliendo un controricorso del Fisco, aderisce all'orientamento giurisprudenziale più diffuso che ammette, in tema di condono tombale, l'accertamento dell'insussistenza di crediti da agevolazioni esposti in dichiarazione. Spiega la Corte che: “Per natura, il condono incide sui debiti tributari dei contribuenti e non sui loro crediti, in quanto si traduce in una forma atipica di definizione del rapporto tributario, nella prospettiva di recuperare risorse finanziarie e di ridurre il contenzioso, non già in quella dell'accertamento dell'imponibile... L'atipicità sta dunque nel fatto che col condono si regola l'obbligazione tributaria prescindendo dall'accertamento dell'imponibile, per finalità deflattive e di bilancio”. Dunque, si legge nella sentenza, la preclusione di ogni accertamento tributario nei confronti del dichiarante e dei soggetti coobbligati derivante dal perfezionamento del procedimento di condono non può che concernere, il solo debito tributario: estenderla anche ai crediti, in mancanza di qualsiasi potere decisorio da parte dell'Ufficio, colliderebbe in maniera frontale con le finalità del condono, indirizzate a reperire risorse di bilancio e non già a perseguire finalità transattive e di compensazione di ragioni di credito e di debito.



## Spese sanitarie, pubblicazione on line tra le guide fiscali

Con intento di offrire un quadro completo delle spese, sostenute per sé o per un familiare a carico, scaricabili nella propria dichiarazione dei redditi per ottenere benefici fiscali, le Entrate forniscono una guida fiscale sulle spese sanitarie, disponibile nella sezione "l'Agenzia informa". Per ogni tipologia di spesa, vengono specificati i documenti di cui disporre, allo scopo di esibirli all'intermediario che predispose e invia la dichiarazione o conservarli per eventuali futuri controlli del Fisco. Regole generali Prime nella guida le regole generali, ovvero le principali condizioni poste dalle norme fiscali per la fruizione delle detrazioni (pari al 19%) dall'Irpef annualmente dovuta. Si rammenta che gli importi eccedenti non possono essere chiesti a rimborso né utilizzati in periodi d'imposta successivi. Elenco delle spese detraibili Nella pubblicazione troviamo il quadro dettagliato delle spese che si possono portare in detrazione dall'Irpef con tutta la documentazione necessaria. Attenzione, però, che precise condizioni vengono fissate per la detrazione delle spese per l'acquisto o l'affitto di dispositivi medici: ad esempio, la certificazione, lo scontrino fiscale o la fattura devono contenere la descrizione del prodotto acquistato e il nominativo del soggetto che effettua la spesa. Particolarità delle cure all'estero Per le spese sostenute all'estero, escluse quelle di trasferimento e di soggiorno, è possibile chiedere la fruizione del vantaggio fiscale al pari di quelle effettuate in Italia ma la documentazione è ritenuta valida, ai fini della detraibilità o della deducibilità della spesa, solo se tradotta in lingua italiana. Per acquisti di medicinali in una farmacia estera, è specificato che occorre una documentazione dalla quale si possano ricavare le stesse indicazioni riportate negli scontrini emessi per gli acquisti effettuati in Italia. Se il documento rilasciato dal farmacista ne è privo, servirà riportare a mano, in esso, il codice fiscale del destinatario e chiedere alla farmacia apposita certificazione dalla quale si evinca la natura, la qualità e la quantità acquistata. Disabilità Utili indicazioni della guida fiscale "Le spese sanitarie nella dichiarazione dei redditi" riguardano le persone con disabilità, nell'esigenza di far portare in deduzione dal reddito le spese mediche, siano esse generiche o di assistenza specifica. Sono spese interamente deducibili, senza franchigia, dalle persone che hanno ottenuto il riconoscimento della disabilità dalla Commissione medica (articolo 4 della Legge n. 104/1992) o che sono state ritenute invalide da altre Commissioni mediche pubbliche incaricate per il riconoscimento dell'invalidità civile, di lavoro o di guerra. Questa agevolazione può essere fruita persino dai familiari che pagano per la persona disabile anche se quest'ultima non è fiscalmente a carico. Tra le spese ammesse in deduzione rientrano quelle sostenute per le attività di ippoterapia e musicoterapia, se prescritte da un medico ed eseguite in centri specializzati da personale medico o sanitario specializzato.

## “In.Te.S.A.” Applicativo per spiegare le irregolarità nella trasmissione delle dichiarazioni

A partire dal 24 luglio 2017, l'Agenzia delle Entrate renderà disponibili in Entratel le irregolarità nell'attività di trasmissione delle dichiarazioni fiscali risultanti dall'incrocio dei dati presenti nel Sistema informativo dell'Anagrafe tributaria con riferimento all'anno




2013. Si apprende con un avviso sul sito dell'Agenzia. Dalla stessa data gli intermediari avranno a disposizione, sullo stesso portale, l'applicativo "In.Te.S.A.", per fornire elementi e/o chiarimenti in relazione ai casi segnalati, nonché allegare eventuale documentazione a supporto. E sempre attraverso Entratel, la Direzione Centrale Audit comunicherà agli interessati l'esito dell'istruttoria: in assenza di elementi utili alla verifica da parte degli interessati, si procederà alla contestazione delle irregolarità e all'irrogazione della sanzione (ex art. 7-bis del D.lgs. 241/97).

## **Rottamazione Servizio ContiTu per scegliere le rate da pagare entro fine luglio**

E' attivo da lunedì 10 luglio 2017 il nuovo servizio di Agenzia delle Entrate-Riscossione ContiTu, che consente ai contribuenti di pagare in via agevolata soltanto alcuni degli avvisi/cartelle contenuti nella "Comunicazione delle somme dovute" che hanno ricevuto entro il 15 giugno 2017 e, di conseguenza, avere i nuovi bollettini Rav. L'Agenzia delle Entrate-Riscossione lancia un nuovo servizio web per i contribuenti che hanno aderito alla sanatoria delle cartelle di pagamento e degli accertamenti esecutivi, in vista della scadenza di fine mese per la rottamazione dei ruoli. Nel caso in cui la domanda di adesione alla definizione agevolata è stata accolta e non si vuole saldare tutto l'importo della "rottamazione", entro il 31 luglio 2017, si può decidere di effettuare il pagamento soltanto di alcuni debiti (cartelle/avvisi) compresi nella Comunicazione che si è ricevuto, utilizzando il nuovo servizio ContiTu (comunicato stampa AeR 7 luglio 2017). Il nuovo servizio ContiTu consente di richiedere e stampare i bollettini Rav relativi alle cartelle/avvisi che si decide di pagare. Per i restanti debiti riportati nella suddetta "Comunicazione", la definizione agevolata non produrrà effetti e l'Agente della riscossione dovrà riprendere le azioni di recupero (come previsto dalla legge). Risposta all'istanza di rottamazione delle cartelle Con un servizio attivo da venerdì 7 luglio 2017, i contribuenti che hanno aderito alla rottamazione delle cartelle Equitalia possono richiedere la copia online della risposta all'istanza di rottamazione delle cartelle esattoriali anche attraverso l'area pubblica del sito dell'Agenzia delle Entrate-riscossione senza aver più bisogno di pin e password. Lo si legge in un comunicato stampa AeR del 7 luglio 2017, nel quale si ricorda che la "Comunicazione delle somme dovute" era già disponibile, dallo scorso 16 giugno, nell'area riservata del portale. Ora, l'accesso all'informazione è più veloce: basta, infatti, compilare il form "Richiesta comunicazione" presente nella sezione del sito dedicata alla Definizione agevolata e inserendo il proprio codice fiscale, allegando la documentazione necessaria al riconoscimento e indicando la casella e-mail dove si desidera ricevere la comunicazione si avrà copia online della risposta all'istanza di rottamazione delle cartelle esattoriali.

## **Oic Rimanenze: rilevano con il trasferimento rischi**

L'Oic – Organismo italiano di contabilità – risponde ad una richiesta di chiarimento relativa alla contabilizzazione dei ricavi. Si sottolinea che non è stato necessario un




intervento di carattere interpretativo o emendativo. Con la newsletter di giugno 2017, l'Oic prega di fornire eventuali osservazioni entro l'8 settembre 2017 – e-mail oic@fondazioneoic.it – sulla bozza di risposta (allegata alla newsletter) ad una richiesta di chiarimento in merito alla presentazione dei ricavi da vendita riferiti a società che operano secondo i business model: 1. acquisto di materie prime e contestuale rivendita; 2. acquisto di materie prime e vendita successiva con stipula di contratti derivati di copertura per neutralizzare il rischio prezzo. Chiarimenti in bozza Ai fini della rilevazione dei ricavi occorre far riferimento all'OIC 15 par. 29: “i crediti originati da ricavi per operazioni di vendita di beni sono rilevati in base al principio della competenza quando si verificano entrambe le condizioni: il processo produttivo dei beni è stato completato e si è verificato il passaggio sostanziale e non formale del titolo di proprietà assumendo quale parametro di riferimento, per il passaggio sostanziale, il trasferimento dei rischi e benefici. Merita rilevare che, salvo casi eccezionali, il trasferimento dei rischi implica anche il trasferimento dei benefici.” Coerentemente con i criteri espressi nell'OIC 15 anche i par. 16 e ss dell'OIC 13 prevedono che “i beni rientranti nelle rimanenze di magazzino sono rilevati inizialmente alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e benefici connessi al bene acquisito.” Pertanto, laddove la società non assuma alcun rischio e beneficio rilevante (ponendo in essere nei fatti un'attività di intermediazione) non iscrive in bilancio né il ricavo della vendita né il costo d'acquisto della materia prima. Iscrive, invece, le commissioni ad essa spettanti e i ricavi derivanti da eventuali servizi prestati; Laddove, invece, la società assuma rischi e benefici relativi all'acquisizione della materia prima, ancorché con rischio di prezzo neutralizzato da contratti derivati di copertura, la società rileva i ricavi della vendita ed i costi d'acquisto della materia prima ed i derivati sono contabilizzati ai sensi dell'OIC 32.

## Erogazioni liberali per restauro con benefici fiscali

L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 89 dell'11 luglio 2017, conferma i vantaggi fiscali per i contribuenti che effettuano erogazioni liberali in denaro in favore delle parrocchie per la realizzazione dei lavori di restauro e risanamento conservativo. Confermata la detraibilità/deducibilità delle erogazioni liberali L'amministrazione finanziaria richiama le disposizioni del Tuir (articolo 15, comma 1, lettera h per le persone fisiche; articolo 147 per gli enti non commerciali; articolo 100, comma 2, lettera f, per le imprese) che prevedono la detraibilità dall'Irpef nella misura del 19%, oppure la deducibilità dal reddito d'impresa, delle erogazioni liberali in denaro effettuate a favore di determinati soggetti. E, sulla base di ciò, conferma per le persone fisiche una detrazione pari al 19% dell'importo erogato, mentre per società ed enti commerciali una deduzione dell'intera somma. Obblighi da rispettare per la fruizione dei benefici fiscali Per quanto riguarda gli adempimenti da osservare per fruire dei suddetti benefici fiscali, l'Agenzia delle Entrate rinvia alla circolare n. 222/2012 del Mibact (a cui la stessa Agenzia ha richiesto un parere in quanto autorità competente), che modificando parzialmente le precedenti circolari n. 183/2005 e n. 38/2007, ridisegna l'iter procedimentale delle erogazioni liberali in esame. Nella risoluzione n. 89/E/2017, dunque, con specifico riferimento ai quesiti prospettati dalla Parrocchia istante e in base alle precisazioni fornite dal Mibact, si fa presente che: se il soggetto erogatore è una persona fisica, la norma prevede l'obbligo della stipula di una convenzione con l'ente beneficiario; mentre, nel





caso in cui il soggetto erogatore è un'impresa o ente commerciale la norma non prevede l'obbligo della stipula della convenzione. La parrocchia deve richiedere al competente ufficio del Mibact l'approvazione del progetto, l'autorizzazione ai lavori o all'avvio dell'iniziativa culturale allegando il preventivo di spesa, con esplicito riferimento al contributo delle erogazioni liberali. Inoltre, al termine dei lavori o dell'iniziativa culturale, deve presentare allo stesso ufficio una dichiarazione sostitutiva relativa alle spese effettivamente sostenute per gli interventi o le attività cui i benefici fiscali si riferiscono. Inoltre, la parrocchia deve comunicare alla Soprintendenza le liberalità ricevute entro il 31 dicembre dell'anno in cui sono state erogate. La Soprintendenza invia il preventivo di spesa vistato sia al soggetto erogatore che al beneficiario; tale documento costituisce l'autorizzazione alla richiesta di detrazione fiscale.

## Dividendi e plusvalenze Aggiornata la percentuale di imponibilità

La Legge di Stabilità 2016 ha disposto la riduzione, rispettivamente dal 27,5% al 24% dell'aliquota Ires ed il calo dall'1,365% all'1,20% della ritenuta d'imposta sugli utili corrisposti a società ed enti soggetti a un'imposta sul reddito delle società negli Stati membri dell'Ue e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, in relazione a partecipazioni, strumenti finanziari e contratti di associazione in partecipazione, non relativi a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato. In conseguenza di ciò, è stata rinviata ad un decreto MEF la proporzionale riduzione delle percentuali di esenzione degli utili da partecipazione distribuiti ai soci, delle plusvalenze, dei dividendi e delle plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate, nonché della quota non imponibile degli utili percepiti dagli enti non commerciali. Il decreto del Ministero dell'Economia in questione è datato 26 maggio 2017 ed è stato pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale" n. 160 dell'11 luglio 2017. Nuova percentuale di imponibilità per dividendi e plusvalenze con decorrenze diverse Nello specifico, il DM 26 maggio 2017 individua, in misura pari al 58,14%, la nuova percentuale di imponibilità dei dividendi e delle plusvalenze a seguito dell'entrata in vigore, a partire dal 2017, della nuova aliquota Ires del 24%. Proprio con il passaggio della tassazione Ires dal 27,5% al 24%, la nuova percentuale di imposizione passa dal 49,72% al 58,14%. E grazie ad essa, viene mantenuto invariato il livello complessivo di tassazione dei dividendi e plusvalenze in capo alla società e al socio. Pertanto, gli utili prodotti dai soggetti IRES (dividendi e proventi assimilati) a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 concorreranno per il 58,14% alla formazione del reddito imponibile dei percipienti non imprenditori o dei soggetti IRPEF imprenditori. Confermate le vecchie percentuali di imponibilità per i dividendi formati con utili prodotti in esercizi precedenti, nella seguente misura: – del 40%, che si applica agli utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007; – del 49,72%, che si applica agli utili prodotti dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2016. Nel caso in cui il percettore degli utili sia un ente non commerciale residente, la nuova percentuale di imponibilità passa dal 77,78% al 100%. Per le plusvalenze e minusvalenze le nuove aliquote si applicano, invece, a quelle realizzate a partire dal 1° gennaio 2018.




## Aidc Presunzione maggior reddito solo se chiaramente rappresentativo di disponibilità occulta

L'Aidc, con la norma di comportamento n. 198/2017, interviene sull'attribuzione ai soci del maggior reddito accertato in capo a società di capitali con ristretta compagine sociale. L'Aidc ricorda che la presunzione semplice deriva dall'art. 2729 c.c., di fonte giurisprudenziale, che, trovando fondamento nella ristretta base azionaria e quindi nella "complicità che normalmente lega un gruppo ristretto di soci", viene ritenuta dalla Suprema Corte ragionevole e sufficientemente grave da fondare di per se, ex art. 39 del DPR 600/73, l'accertamento in capo al socio del maggior reddito della società, che si presume da lui percepito in proporzione alla sua partecipazione, salva "la facoltà del contribuente di offrire la prova del fatto che i maggiori ricavi non sono stati distribuiti" ovvero che sono stati percepiti da altri. L'Associazione italiana dottori commercialisti ed esperti contabili ritiene che non sia corretto da parte dell'agenzia delle Entrate applicare sempre, nel caso di accertamenti effettuati nei confronti di società di capitali con ristretta compagine sociale, la presunzione semplice che i maggiori redditi accertati siano stati occultamente ripartiti tra i suoi soci, attribuendo così pro quota agli stessi i maggiori redditi accertati in capo alla società. La presunzione può trovare applicazione solo e nei limiti in cui il maggior reddito accertato in capo alla società discenda da fattispecie che implicano una comprovata formazione di risorse finanziarie occulte, quindi da ricavi non dichiarati o da costi fittiziamente sostenuti (oggettivamente inesistenti).

## Antiriciclaggio Urgono chiarimenti ed elasticità

"E' di estrema urgenza fornire indicazioni ai professionisti per la corretta gestione degli obblighi antiriciclaggio", Commercialisti, avvocati e notai uniscono le voci nel comunicato stampa del 6 luglio 2017. Si legge: "Le professioni economico-giuridiche prendono atto di quanto dichiarato dal Viceministro Casero in relazione alla volontà del governo di attuare le nuove norme antiriciclaggio senza introdurre adempimenti che appesantiscano ulteriormente la parte burocratica e amministrativa degli obblighi di segnalazione e senza fornire interpretazioni peggiorative degli adempimenti in essere". La nota congiunta dei Consigli nazionali arriva dopo l'apertura, il 5 luglio scorso, di un tavolo di lavoro permanente sull'antiriciclaggio a cui partecipano il Mef, la Guardia di finanza, l'Unità di informazione finanziaria e le categorie professionali citate. Norma in vigore senza istruzioni La normativa antiriciclaggio, ex DI 90/2017, è già in vigore dal 4 luglio scorso, ma senza le relative norme tecniche. Dal Cnf, Carla Secchieri spiega che ci sono delle norme di difficile attuazione e, nelle more della definizione delle regole tecniche, "ci dovrebbe essere un minimo di elasticità nei futuri controlli; ad esempio nell'ambito dell'adeguata verifica per le società ammesse alla quotazione di Borsa che fino a pochi giorni fa avevano verifiche semplificate e oggi non più". Michele Nastri, consigliere nazionale del Notariato e responsabile antiriciclaggio, commenta: "sarebbe stato necessario il differimento dell'entrata in vigore da noi richiesto". Questo perché la nuova norma conferisce agli ordini il compito di emanare le necessarie regole che, dopo il vaglio del comitato di sicurezza finanziaria, "potranno dare al quadro normativo quella definizione che oggettivamente gli manca e per cui sarebbe stato necessario il



differimento dell'entrata in vigore... Presenteremo, quindi, in tempi brevissimi un primo gruppo di regole tecniche per risolvere le questioni più urgenti e vogliamo confidare che siano approvate al più presto”.

## **Cndcec Gruppo di lavoro per la qualità della revisione legale**

Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, con il comunicato stampa del 10 luglio 2017, annuncia di aver dato vita al “Gruppo sfida qualità”, che lavorerà per una maggiore diffusione e per una corretta applicazione della disciplina della revisione legale. Il gruppo, guidato dai consiglieri nazionali Raffaele Marcello e Andrea Foschi con il coordinamento scientifico di Raffaele D'Alessio, previa interlocuzione con il MEF, avrà l'incarico di supportare il Cndcec nell'ambito della revisione legale in un percorso di elaborazione, diffusione e applicazione della metodologia di lavoro e del riesame della qualità. Obiettivo del “Gruppo sfida qualità”, infatti, sarà proprio quello di incentivare la corretta applicazione della revisione legale da parte dei professionisti, che così saranno più che pronti ad affrontare la sfida delle prossime “ispezioni-qualità”, che l'art. 20 del Dlgs. 39/2010, come emendato dal Dlgs. 135/2016, prescrive per chi abbia incarichi di revisione legale. Operatività in due fasi del “Gruppo sfida qualità” come si legge nel comunicato stampa del 10 luglio, il Gruppo sfida qualità” svolgerà il suo incarico, suddividendo il lavoro in due fasi. Nella prima fase, il Gruppo, dopo aver rivisto tutti i precedenti documenti emanati in tema di revisione legale e di collegio sindacale, elaborerà una metodologia di lavoro per fissare i compiti minimi che il revisore esterno o il collegio sindacale, impegnati nella revisione dei bilanci di società di minore dimensione, devono assolvere, oltre che una tassonomia di carte di lavoro da impiegare al servizio dell'incarico di revisione. L'obiettivo è quello di riscrivere i documenti esistenti in vista di un manuale unitario,. Nella seconda fase, che prenderà il via a completamento della prima, il lavoro del Gruppo riguarderà il controllo di qualità degli incarichi di revisione legale in senso stretto. In questa fase ci si occuperà prevalentemente di definire regole in tema di quantità e qualità delle risorse impiegate, di suggerire criteri qualitativi per favorire la definizione dei corrispettivi per la revisione e di declinazione e applicazione dei requisiti di indipendenza indicando best practice.

## **Cndcec Normativa per il riconoscimento dei commercialisti specialisti**

E' stato approvato nei giorni scorsi dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti una bozza di articolato da inserire nell'ordinamento professionale (Dlgs n. 139/2005), con il quale si vuole istituire la figura del “commercialista specialista”. Il testo con la nuova normativa dovrà essere, prima, approvato dal Ministero della Giustizia e, poi, sarà inviato al Parlamento per l'approvazione definitiva. Il consigliere delegato a università, tirocinio, formazione del Cndcec, Sandro Santi, auspica che la normativa sia licenziata dal Parlamento entro il 2017, cosicché la nuova disciplina possa applicarsi ai professionisti che stanno già frequentando le scuole di alta formazione e, di conseguenza, acquisire il



titolo di commercialista specialista. Il Cndcec ha investito molto nelle scuole di alta formazione e ci tiene, dunque, che i corsi vengano riconosciuti per tempo. 14 temi fondamentali da approfondire La normativa sulle specializzazioni dei commercialisti è analoga a quella degli avvocati, anche se presenta alcune correzioni dopo la bocciatura del regolamento sulle specializzazioni forensi da parte del Consiglio di Stato, che criticava in particolare i criteri di scelta delle aree di specializzazione. Con riferimento alla professione dei commercialisti, si è fatto riferimento all'articolo 1 dell'ordinamento professionale che delinea tutte le prestazioni svolte dal professionista, che sono state raggruppate in 14 temi fondamentali di natura generalizzata. Attualmente, i temi che possono trattare le scuole sono dieci. Si pensa, però, di operare altre suddivisione per arrivare ad un totale di 14 aree. Sono stati individuati compartimenti generici in modo che il professionista possa avere un quadro della tematica ben chiaro anche se composito. Per esempio, il tema della crisi di impresa è stata suddivisa in fallimento, concordato, ristrutturazione dei debiti ed essa è mantenuta distinta da quella delle valutazioni Ctu e dell'amministratore giudiziario; la revisione degli enti pubblici è stata mantenuta distinta da quella degli enti privati. Ogni scuola potrà quindi affrontare fino a 14 tematiche, anche se l'idea di base è che le Saf si specializzino in poche materie.

## Cup in audizione alla Commissione Lavoro del Senato

Marina Calderone, presidente Cup, nel corso di un'audizione alla Commissione Lavoro del Senato, è intervenuta in merito al Ddl sull'equo compenso, presentato da Maurizio Sacconi, affermando che esso "si pone quale completamento fisiologico del percorso intrapreso per tutelare il lavoro autonomo". E la presidente precisa che il testo prevede che il compenso sarà nullo nell'evidenza della sussistenza di due vizi fondamentali: "l'eccessivo squilibrio contrattuale e la misura inferiore ai minimi stabiliti dai parametri", ma "senza alcuna automaticità o rigidità che impedisca il giudizio sulla fattispecie concreta". Positivo il giudizio anche sulla data della prestazione Il dies a quo come termine di prescrizione per l'azione di responsabilità nei confronti del professionista risolve la questione sorta con le compagnie di assicurazione: "le frequenti richieste di risarcimento, anche quando l'assicurato ha cessato di svolgere la sua professione". Lavoro 4.0 Il parere della presidente è che c'è bisogno di un sistema che "non lasci soli i lavoratori nel passaggio da lavoro a lavoro". Si investa nella formazione, puntando su competenze trasversali obbligatorie, alternanza scuola-lavoro, riformando il sistema contrattuale e di rappresentanza.

**Sdi Supermercato dell'informazione**

**Zucchetti s.p.a.**

Via Solferino, 1  
26900 – Lodi  
tel: +39 (0)371 594 2406  
fax: +39 (0)371 421 779  
email: [info@supermercato.it](mailto:info@supermercato.it)  
[www.supermercato.it](http://www.supermercato.it)



Servizio realizzato da eDotto S.r.l. e distribuito da Zucchetti.s.p.a.

© Tutti i diritti sono riservati.

L'elaborazione dei testi, anche se curata con scrupolosa attenzione, non può comportare specifiche responsabilità per eventuali involontari errori o inesattezze.

**Sdi** Supermercato  
dell'informazione